

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

n. 0001365 del 11/10/2021

STRUTTURA PROPONENTE: U.O.C. Programmazione, reclutamento e relazioni sindacali
OGGETTO: RECEPIMENTO DEL DOCUMENTO DENOMINATO IPOTESI DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA AZIENDALE AI SENSI DELL'ART. 7 DEL CCNL 2016/2018 DIRIGENZA AREA SANITÀ
L' Estensore Borghi Alessandra
Il Dirigente e il Responsabile del Procedimento, con la sottoscrizione della proposta di delibera, di pari oggetto n. 0000736 del 04/10/2021 <i>Hash pdf (SHA256): 305227c2b1d5ab121d948975209de7f8a7489af6f790a6227b8d8fe712ff98e0</i> attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed utile per il servizio pubblico. Il presente provvedimento contiene un trattamento di categorie particolari di dati personali: No Il Responsabile del Procedimento: Leoni Maria Il Dirigente: Rosini Dario Ulteriori firmatari della proposta:
Il Funzionario addetto al controllo di budget, con il visto della proposta di delibera di pari oggetto n. 0000736 del 04/10/2021 <i>Hash pdf (SHA256): 305227c2b1d5ab121d948975209de7f8a7489af6f790a6227b8d8fe712ff98e0</i> attesta la spesa prevista di € 0 viene imputata al conto economico n° e trova copertura nel Budget trasversale assegnato.
Il Direttore Amministrativo - Dott. Francesco Ghelardi Firmato digitalmente in data 11/10/2021
Il Direttore Sanitario - Dott.ssa Simona Dei Firmato digitalmente in data 11/10/2021
Il Direttore dei Servizi Sociali
Il Direttore Generale (Dr. Antonio D'Urso) Firmato digitalmente in data 11/10/2021

STRUTTURE ASSEGNATARIE DEL PRESENTE ATTO:

- U.O.C. Gestione economica del personale dipendente
- U.O.C. Gestione giuridica del personale dipendente e convenzioni uniche
- U.O.C. Gestioni Economiche e Finanziarie

IL DIRETTORE DELLA U.O.C. PROGRAMMAZIONE, RECLUTAMENTO E RELAZIONI SINDACALI

VISTO il Decreto Legislativo 30 Dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 Ottobre 1992, n. 421” e smi;

VISTA la Legge Regionale 24 Febbraio 2005, n. 40 “Disciplina del Servizio Sanitario Regionale” e smi;

VISTI i seguenti articoli del CCNL Area Sanità del 19/12/2019:

- art. 7, comma 5, lettera a, che prevede che sono oggetto di contrattazione integrativa aziendale i criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa tra le diverse modalità di utilizzo dei fondi di cui agli artt. 94 (Fondo per la retribuzione degli incarichi), 95 (Fondo per la retribuzione di risultato) e 96 (Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro);
- art. 7, comma 5, lettera e, che prevede che è oggetto di contrattazione integrativa aziendale l'eventuale elevazione dell'indennità di pronta disponibilità con onere a carico del Fondo di cui all'art. 96 (Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro);
- art. 27 sul servizio di pronta disponibilità;

RAVVISATA la necessità di individuare adeguate soluzioni per quei servizi organizzati con una dotazione di personale sufficiente per il carico di lavoro programmato diurno, ma che si rivela insufficiente per affrontare le situazioni di emergenza in relazione alla dotazione organica ed agli aspetti organizzativi delle strutture;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale del 7 giugno 2021, n. 759 “DEFINIZIONE FONDI CONTRATTUALI ANNO 2020 DIRIGENTI DELL'AREA SANITÀ DELL'AZIENDA USL TSE” con la quale sono stati definiti i fondi contrattuali anno 2020 della dirigenza dell'Area Sanità, previa certificazione del Collegio sindacale con verbale n. 16 del 25 maggio 2021;

CONSIDERATO che in data 7 aprile 2021 è iniziato un percorso di contrattazione con le Organizzazioni sindacali dell'Area Sanità sul documento proposto dalla Direzione aziendale dal titolo “Ipotesi di contrattazione integrativa aziendale ai sensi dell'art. 7 del CCNL 2016/2018 dirigenza Area Sanità”;

VISTO che negli incontri successivi del 15 aprile 2021, del 5 maggio 2021 e del 9 giugno 2021 la contrattazione ha portato alla stesura di un testo definitivo, dopo diverse revisioni, trasmesso alle Organizzazioni sindacali in data 10 giugno 2021;

DATO ATTO che l'ipotesi di CCIA del 9 giugno 2021, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, è stata sottoscritta, tramite comunicazioni email, dalle seguenti sigle sindacali: ANAAO ASSOMED, CIMO FESMED, AAROI EMAC, UIL MEDICI, CGIL MEDICI, FVM e ANPO;

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria della contrattazione integrativa della dirigenza Area Sanità, rilasciata dal Direttore F.F. UOC Gestioni economiche e finanziarie;

VISTO il parere favorevole in ordine alla certificazione di compatibilità economico-finanziaria, conservato agli atti della UOC proponente, su “Ipotesi di contrattazione integrativa aziendale ai sensi dell'art. 7 del CCNL 2016/2018 dirigenza Area Sanità” rilasciato dal Collegio sindacale aziendale in data 30 settembre 2021, ai sensi dell'art. 8 del CCNL Area Sanità 2016-2018 e dell'art. 40 bis, comma 1, del D.Lgs. 165/2001;

CONSIDERATA la necessità di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 42, comma 4, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii., stante l'urgenza di dare attuazione al CCIA Area Sanità;

ATTESTATA la legittimità e la regolarità formale e sostanziale della presente proposta;

PROPONE AL DIRETTORE GENERALE

per quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente riportato:

1. **di recepire** il documento denominato “Ipotesi di contrattazione integrativa aziendale ai sensi dell'art. 7 del CCNL 2016/2018 dirigenza Area Sanità”, allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale (Allegato 1);
2. **di stabilire** che gli istituti previsti nel CCIA Area Sanità trovino copertura finanziaria nell'apposito fondo contrattuale disciplinato dall'art. 96 “Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro” del CCNL Area Sanità triennio 2016-2018;
3. **di dare mandato** alle strutture interessate di porre in essere, con immediatezza, le azioni previste nel CCIA Area Sanità;
4. **di disporre** che la presente deliberazione sia trasmessa alle OO.SS. dell'Area Sanità;
5. **di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 42, comma 4, della L .R. 40/2005 e ss.mm.ii., stante l'urgenza di dare attuazione al CCIA Area Sanità;
6. **di trasmettere** il provvedimento a:
 - UOC Gestione giuridica del personale dipendente e convenzioni uniche
 - UOC Gestione economica del personale dipendente
 - UOC Gestioni economiche e finanziarie;
7. **di stabilire** che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 7 Agosto 1990 n° 241 e smi, art. 6, è la Dr.ssa Maria Leoni - UOC Programmazione, reclutamento e relazioni sindacali;
8. **di trasmettere** copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi della L.R.T. 24 Febbraio 2005, n. 40 e ss.mm.ii., art. 42, comma 2;

Il Direttore
U.O.C. Programmazione, reclutamento e relazioni sindacali
(Dott. Dario Rosini)

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n° 35 del 8 Marzo 2019 con cui si nomina il Dr. Antonio D' Urso nell'incarico di Direttore Generale dell'Azienda USL Toscana Sud Est;

LETTA E VALUTATA la sopra esposta proposta di deliberazione presentata dal Dirigente della U.O.C. Programmazione, reclutamento e relazioni sindacali avente ad oggetto *“Recepimento del documento denominato Ipotesi di contrattazione integrativa aziendale ai sensi dell'art. 7 del CCNL 2016/2018 dirigenza Area Sanità”*;

PRESO ATTO dell'attestazione della legittimità, nonché della regolarità formale e sostanziale, espressa dal Dirigente che propone il presente atto;

VISTO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

per quanto sopra premesso, da intendersi qui integralmente trascritto e riportato

- 1. di recepire** il documento denominato *“Ipotesi di contrattazione integrativa aziendale ai sensi dell'art. 7 del CCNL 2016/2018 dirigenza Area Sanità”*, allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale (Allegato 1);
- 2. di stabilire** che gli istituti previsti nel CCIA Area Sanità trovino copertura finanziaria nell'apposito fondo contrattuale disciplinato dall'art. 96 *“Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro”* del CCNL Area Sanità triennio 2016-2018;
- 3. di dare mandato** alle strutture interessate di porre in essere, con immediatezza, le azioni previste nel CCIA Area Sanità;
- 4. di disporre** che la presente deliberazione sia trasmessa alle OO.SS. dell'Area Sanità;

- 5. di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 42, comma 4, della L .R. 40/2005 e ss.mm.ii., stante l'urgenza di dare attuazione al CCIA Area Sanità;
- 6. di trasmettere** il provvedimento a:
UOC Gestione giuridica del personale dipendente e convenzioni uniche
UOC Gestione economica del personale dipendente
UOC Gestioni economiche e finanziarie;
- 7. di stabilire** che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 7 Agosto 1990 n° 241 e smi, art. 6, è la Dr.ssa Maria Leoni - UOC Programmazione, reclutamento e relazioni sindacali;
- 8. di incaricare** la UOC Affari Generali - pianificazione e coordinamento dei processi amministrativi:
- di provvedere alla pubblicazione all'Albo *on line*, ai sensi della Legge 18 Giugno 2009 n° 69, art. 32 comma 1, consultabile sul sito WEB istituzionale;
 - di trasmettere il presente atto, contestualmente alla sua pubblicazione, al Collegio Sindacale, ai sensi della Legge Regionale 24 Febbraio 2005, n° 40 e smi, art. 42, comma 2.

Il Direttore Generale
(Dr. Antonio D'Urso)

IPOTESI DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA AZIENDALE AI SENSI DELL'ART. 7 DEL CCNL 2016/2018 DIRIGENZA AREA SANITA'

Ai sensi:

- dell'art. 7, comma 5, lettera a, del CCNL Area Sanità del 19/12/2019 che prevede che sono oggetto di contrattazione integrativa aziendale i criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa tra le diverse modalità di utilizzo dei fondi di cui agli artt. 94 (Fondo per la retribuzione degli incarichi), 95 (Fondo per la retribuzione di risultato) e 96 (Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro);
- dell'art. 7, comma 5, lettera e, del CCNL Area Sanità del 19/12/2019 che prevede che è oggetto di contrattazione integrativa aziendale l'eventuale elevazione dell'indennità di pronta disponibilità con onere a carico del Fondo di cui all'art. 96 (Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro);
- dell'art. 27, comma 1, del CCNL Area Sanità del 19/12/2019 che prevede che *il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla immediata reperibilità del dirigente e dall'obbligo per lo stesso di raggiungere lo stabilimento nel tempo stabilito nell'ambito del piano annuale adottato, all'inizio di ogni anno, per affrontare le situazioni di emergenza in relazione alla dotazione organica ed agli aspetti organizzativi delle strutture;*
- dell'art. 27, comma 3, che limita la pronta disponibilità ai turni notturni ed ai giorni festivi, fatta salva la possibilità di estendere il servizio a turni diversi con le procedure dell'art. 6-bis, commi 1 e 2;
- dell'art. 27, comma 6, del CCNL Area Sanità del 19/12/2019 che prescrive di regola, come programmabili, non più di 10 turni di pronta disponibilità al mese per dirigente nonché, all'art. 26, comma 2, non essere programmabili, di regola, più di 5 servizi di guardia notturni al mese per ciascun dirigente;
- dell'art. 27, comma 9, del CCNL Area Sanità del 19/12/2019 che prevede che ai compensi relativi ai servizi di pronta disponibilità si provvede con le risorse del fondo di cui all'art. 96 (Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro);
- dell'art. 6-bis, comma 2, del CCNL Area Sanità del 19/12/2019 che prevede di valutare la esonerabilità dai servizi di pronta disponibilità e di guardia del personale che abbia superato i 62 anni di età anagrafica;
- nonché della possibilità prevista dal art. 27, comma 3, del CCNL Area Sanità del 19/12/2019 di emanare da parte della Regione *linee di indirizzo che individuino le modalità di graduale superamento della pronta disponibilità sostitutiva, allo scopo di garantire mediante turni di guardia una più ampia tutela assistenziale nelle aree di competenza;*
- dell'Accordo vigente tra Regione Toscana e OO.SS della Dirigenza MV del 25 novembre 2008, che definisce *la Pronta Disponibilità sostitutiva della Guardia uno strumento residuale, essendo, l'obiettivo principale quello di garantire mediante turni di guardia una più ampia tutela assistenziale;*
- della DGRT 1200/2016 che recepisce, nell'Allegato A, le linee di indirizzo concordate con le OO.SS della dirigenza MV, che prevede che, le attività svolte in strutture diverse dalla sede di assegnazione del dirigente, *"sono effettuate, in prima istanza, su base volontaria, incentivata o ricorrendo a strumenti di valorizzazione*

professionale, o, in via eccezionale, ricorrendo all'istituto delle prestazioni aggiuntive";

- della DGRT 175/2021 che recepisce, nell'Allegato A, l'intesa RT/OO.SS. Area Sanità del 12 febbraio 2021, nonché delle indicazioni esplicative emanate dalla Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale ai Direttori delle Aziende Sanitarie della Regione Toscana, in specifico sui fondi per i quali stabilisce che *"La rideterminazione è finalizzata a mantenere invariata la media pro-capite dei fondi"*.

Nelle more del passaggio dai differenti Piani delle tre ex aziende (USL7, USL8, USL9) per la gestione delle emergenze alla redazione di un unico Piano annuale aziendale per affrontare le situazioni di emergenza, in relazione alla dotazione organica ed agli aspetti organizzativi delle strutture (CCNL art. 27, c. 1), che permetterà di rivalutare il numero e le tipologie, atti a garantire la migliore organizzazione della gestione della continuità assistenziale e delle emergenze, anche in relazione alle aree disagiate, nonché valutare casi per l'estensione a periodi diversi delle ore notturne e festive, normalizzando anche servizi diurni, che pur impropri, tuttavia sono ereditati dalle ex aziende.

Ravvisata la necessità di individuare adeguate soluzioni per quei servizi organizzati con una dotazione di personale sufficiente per il carico di lavoro programmato diurno, ma che si rivela insufficiente per affrontare le situazioni di emergenza in relazione alla dotazione organica ed agli aspetti organizzativi delle strutture.

Preso atto delle risorse che risultano a disposizione inutilizzate sul **Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro** alla luce della proiezione costi rilevati a tutto dicembre 2020 e come di seguito evidenziate:

- Fondo consolidato a seguito di nuovo CCNL (al netto di eventuali finanziamenti regionali): € 6.180.030,00
- Liquidato anno 2020: € 4.902.049,00
- **Residuo € 1.277.000**

le parti concordano

di procedere ai seguenti interventi, in prima applicazione per l'anno 2021, a decorrere dal 1.1.2021:

A) elevazione della indennità di pronta disponibilità a € 40 per turno di 12 ore in tutti gli ambiti aziendali e, corrispondentemente, per turni di 6 ore nei quali la quota sarà frazionata;

B) indennità di pronta disponibilità maggiorate:

- € **65,00** per turni di pronta disponibilità di 12 ore, dall'undicesimo mensile in poi, effettuati, di norma, su base volontaria presso la sede di assegnazione;
- € **50,00** per turni di pronta disponibilità di 12 ore effettuati in un ambito territoriale che comprenda più ex Zone Distretto, delle sopresse UU.SS.LL. n. 7, 8, 9, diverse rispetto a quella di assegnazione.

Per i turni di pronta disponibilità di 12 ore effettuati presso sedi diverse dalla sede di assegnazione, si continua con la gestione prevista dal precedente accordo sulla

“Maggiorazione indennità di pronta disponibilità in presenza di particolari circostanze” sottoscritto il 24 giugno 2019. Nel caso in cui si verifichi la condizione di pronta disponibilità oltre il decimo turno mensile e, contemporaneamente, la pronta disponibilità in sede diversa da quella di assegnazione, sarà corrisposta la tariffa più alta.

Il progetto di “telerefertazione” potrà essere attivato secondo le procedure attualmente in uso, in attesa di approfondire l'argomento.

Le parti si impegnano entro il 31/12/2021 a trovare soluzioni alternative in relazione a:

- pronta disponibilità in sedi diverse da quella di assegnazione (restando inteso che in ogni caso il 31 dicembre 2021 cesserà l'accordo sottoscritto il 24 giugno 2019);
- progetto telerefertazione;

Le maggiorazioni, come sopra descritte, saranno poste a carico del fondo di cui all'art. 96 (Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro) del CCNL Area Sanità del 19/12/2019 e Allegato A DGRT 175/2021.

La maggiorazione dell'indennità di pronta disponibilità di cui al punto B) sarà prevista sulla base di specifici progetti predisposti dal Direttore del Dipartimento interessato, con indicazione della durata temporale degli stessi (massimo 1 anno), senza nessuna forma di automatismo. Nel progetto dovrà essere evidenziato, in maniera oggettiva, che l'organico assegnato alla struttura è sufficiente a garantire l'attività diurna, ma inadeguata a far fronte le situazioni di emergenza. Il progetto dovrà essere presentato al Dipartimento delle risorse umane che effettuerà le valutazioni di competenza in ordine alla congruità dell'organico. I progetti saranno attivati previa informativa alle OO.SS. .

Sarà cura del Direttore/Responsabile dell'UO garantire che la gestione segua i principi di equità e di pari opportunità, mentre al Direttore del Presidio Ospedaliero ed al Direttore di Dipartimento competerà vigilare sulla corretta gestione dell'istituto nell'ambito ciascuno della propria funzione.

Nell'applicazione della norma che i contratti integrativi devono contenere apposite clausole di verifica (art. 8, comma 7), si stabilisce una apposita sessione annuale del tavolo sindacale, da effettuarsi in una delle due ultime settimane di novembre.

La pronta disponibilità sostitutiva non compete ai Direttori di UOC tuttavia, su base volontaria, i Direttori possono aderire ed hanno diritto alla relativa indennità.

Nell'assegnazione dei turni di pronta disponibilità, i Responsabili dovranno tenere conto, in relazione all'organico ed alle esigenze organizzative, della possibilità di esonerare i professionisti che abbiano compiuto i 62 anni di età e le donne.

Poiché il lavoro notturno è una concausa riconosciuta di numerose patologie, il CCNL prevede la possibilità dell'esonero degli operatori oltre i 62 anni di età anagrafica. Le parti condividono questo auspicio.

Per garantire la continuità assistenziale anche per i servizi in carenza di personale, si procede secondo le indicazioni della DGRT 1200/2016 in relazione al personale effettivamente in servizio.

La revisione del piano annuale delle pronte disponibilità potrà consentire di contenere l'incremento dei costi a carico del fondo attraverso i seguenti interventi:

- sospensione della P.D. nelle strutture in cui si registra un basso livello di chiamate, tenendo sempre conto della tipologia di servizio interessato;
- trasformazione della P.D. in Guardia attiva nelle strutture in cui si registra un alto livello di chiamate.

Di tali situazioni, l'Azienda fornirà alle OO.SS un monitoraggio semestrale in relazione alle dotazioni organiche finalizzato all'eventuale trasformazione in guardia attiva delle situazioni in cui si registra un alto livello di chiamate.

Il punto B) formerà oggetto di rivalutazione a seguito di eventuali orientamenti regionali in corso di definizione.

I costi stimati di questa operazione sono:

- elevazione indennità turno PD € 40 = circa € 900.000 annui
- indennità maggiorate = circa € 80.000 annui

Le parti concordano altresì di procedere ai seguenti interventi:

- **di riconoscere** in modo frazionato, per turni di guardia attiva festiva diurna, della durata di 6 ore con decorrenza dal 01/01/2021;
 - **di estendere** le disposizioni di cui all'art. 2.12 del regolamento orario di lavoro della dirigenza medica e veterinaria, approvato con delibera n.1009 del 11.9.2019, anche alla dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie;
 - **di integrare** il presente accordo alla luce di successive verifiche in relazione all'applicazione delle disposizioni dell'art 26 comma 5 per la remunerazione turni di guardia in pronto soccorso;
- proseguire nella contrattazione integrativa aziendale, in particolare in relazione all'attivazione di apposito tavolo sulla retribuzione di risultato per formalizzare una disciplina unificata di categoria (dirigenza area sanità) e le modalità e tempi di transizione dal vecchio al nuovo regime per l'applicazione dell'art. 93 e dell'art. 95 comma 11 e 12 del CCNL 2016/2018, nonché agli istituti individuati nella piattaforma di contrattazione del 25/03/2021;
- avviare il confronto per l'individuazione dei criteri generali di graduazione delle posizioni dirigenziali ai sensi del nuovo CCNL dell'Area Sanità e della nuova organizzazione aziendale;

Entro il 30 giugno saranno verificate le condizioni di tenuta dei fondi, anche per effetto di quanto previsto ai punti precedenti, e alla luce delle eventuali ulteriori risorse integrative dei fondi contrattuali di assegnazione regionale e previste da CCNL ("comma Gelli" 2021).

Le intese di cui al presente accordo saranno oggetto di successive rivalutazioni a seguito di eventuali orientamenti regionali in corso di definizione.

Siena 09/06/2021

Delegazione di Parte Pubblica:

Il Direttore Sanitario

Il Direttore Amministrativo

Il Direttore Dipartimento Risorse Umane

Il Responsabile Staff Direzione Sanitaria

Per le OO.SS. Area Sanità:

Intersindacale della Dirigenza medica, veterinaria e sanitaria (comunicazione email del 10/06/2021):

- ANAAO ASSOMED – Dr Marino Artusa
- Federazione CIMO FESMED – Dr Paolo Conti Dr Gianni Mura
- AAROI EMAC – Dr Mario Iovine
- UIL Medici – Dr Simone Geraci
- CGIL Medici – Dr Riccardo Conti
- FVM – Dr Giovanni Cardeti
- ANPO – Dr Piergiorgio D'Ascola

FASSID SNR – Dr.ssa Francesca Burrelli (comunicazione email del 11/06/2021)